



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

S C H E D E
dello Snals Confasal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

LUNEDI' 16/12/2019 IN AULA AL SENATO

sarà posta la "questione di fiducia "sulla sezione PRIMA"

del disegno di legge **BILANCIO 2020 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

NON MODIFICATI GLI ARTT.56 e 57

relativi a proroga **APE SOCIALE E OPZ.DONNA**

Dal sito web istituzione del Senato <http://www.senato.it> si apprende:



Bilancio 2020

Lunedì 16 dicembre, alle 9,30, in Aula riprende la discussione del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586), avviata con le relazioni dei sen. Accoto e Stefano nella seduta del 12 e proseguita il 13 dicembre. Il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sulla prima sezione del provvedimento: le dichiarazioni di voto sono previste lunedì 16 alle 14, in diretta TV; seguirà la chiama. Dopo la votazione sulla prima Nota di variazione, presentata dal Governo, si procederà alla votazione finale del ddl.

La sezione PRIMA comprende gli artt.56 e 57

relativi a proroga APE SOCIALE E OPZ.DONNA

come indicato nelle pagine del testo ddl da approvare

in aula. La commissione NON HA MODIFICATO tali articoli.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 56.

(Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Conseguen-

Art. 57.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE


Art. 56.

(Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale)

Art. 57.

(Opzione donna)

..quindi.....



PENSIONE c.d."OPZIONE DONNA" TUTTA CONTRIBUTIVA

***DONNE nate fino al 31/12/1961
MINIMO 58 aa di età al 31/12/2019)***
***CON un'anzianita' contributiva di ALMENO 35 ANNI
MATURATA ENTRO IL 31 dicembre 2019
CON OPZIONE SOLO CONTRIBUTIVO
accesso alla pensione dal 01/09/2020***

**Per tali dipendenti scuola la "finestra di uscita" decorre dal
1° settembre 2020**

**Si deve presentare la cessazione dal servizio entro il
29 febbraio 2020 ore 23.59 con la funzione Istanze On line.**

e quindi per tali pensionande il MIUR riaprirà la funzione POLIS

APE(anticipo pensionistico) SOCIALE DIP.SCUOLA

L'APE SOCIALE VIENE PROROGATO FINO AL 31/12/2020

Si deve attendere l'approvazione da parte del PARLAMENTO DEL D.D.L. BILANCIO e poi l'attivazione da parte dell'INPS della FUNZIONE per presentare domanda on line di

**certificazione diritto 2020 a
APE(anticipo pensionistico) SOCIALE**

L'invio della domanda dovrebbe scadere il 31/03/2020 ma.....

si deve presentare APPENA APERTE LE FUNZIONI PER "COLLOCARSI"

IN GRADUATORIA ALLA POSIZIONE "UTILE" PER POTER ACCEDERE

ALLA PRESTAZIONE .

“L'INPS annota sulla domanda la data e l'orario esatto di ricevimento, rilasciandone ricevuta all'interessato”.

Requisiti al momento della domanda

al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti:

PER I DISOCCUPATI:

il soggetto abbia lo stato di disoccupato PER LICENZIAMENTO e abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante da almeno tre mesi

NOVITA'

LEGGE BILANCIO 2018 legge 27/12/2017,n.205

Dal 1° gennaio 2018 IL BENEFICIO E' ESTESO ANCHE..... anche ai lavoratori in situazione di disoccupazione per la scadenza del contratto a termine a condizione che il lavoratore, nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi

PER ASSISTENZA PARENTE 1° GRADO CONVIVENTE CON HANDICAP

con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, lettera b), che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;

NOVITA'

LEGGE BILANCIO 2018 legge 27/12/2017,n.205

Dal 1° gennaio 2018 IL BENEFICIO E' ESTESO ANCHE.....

*ai soggetti che assistono, un parente o un affine **di secondo grado** convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.*

PER INVALIDI ALMENO AL 74%:

con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera c), che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;

PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO (DOCENTI SC.INFANZIA)

con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative "gravose" ammesse al beneficio (di cui all'allegato A del decreto)

Requisiti da valutare in via prospettica

Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio

cioè le seguenti condizioni che saranno maturate entro il 31/12/2020

- 1)il requisito anagrafico dei 63 anni (nati nel 1957 o anni precedenti)***
- 2)i sei anni di svolgimento dell'attività gravosa***

NOVITA'

Legge 27/12/2017,n.205 art. 1 comma 162 lettera d)

Dal 1° gennaio 2018 RIENTRANO ANCHE I DIPENDENTI CON ATTIVITA' GRAVOSA prestata per sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette

3) l'anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni;

- almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni

NOVITA'

Legge 27/12/2017, n.205 art. 1 comma 162 lettera e)

Le lavoratrici madri possono avere uno "sconto" pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni.

Esempio le madri con due figli potranno chiedere l'Ape sociale da 63 anni con un minimo di 28 anni di contribuzione (34 per i lavori gravosi) anzichè 30 (36 nei lavori gravosi)

4) il trimestre di inoccupazione *successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell'ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;*

Collegamenti ai documenti:


Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

ddl atto Senato N. 1586-A <http://www.se>

AVVERTENZA



Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

domenica 15 dicembre 2019

12:00:12